

COMMENTO ALLA LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157

FAUNA SELVATICA PROPRIETA' DELLO STATO

(All'art. 1) La fauna selvatica italiana (omeoterma) è **patrimonio indisponibile dello Stato** ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale".

Omeoterma significa a sangue caldo. In pratica sono i mammiferi e gli uccelli che riescono a regolare la temperatura corporea. A differenza dei rettili, per esempio, che devono mettersi al sole per scaldarsi.

Fauna selvatica oggetto della tutela (art. 2) sono **tutti i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio nazionale**, quindi le specie cacciabili e quelle non cacciabili.

La norma si riferisce a **mammiferi e uccelli** escludendo insetti, rettili, topi, ratti, arvicole, talpe e pesci. Non si parla quindi di tutti gli animali.

Per popolazioni viventi **stabilmente** s'intende la fauna selvatica che nasce, vive e muore in un determinato territorio; **temporaneamente**, s'intende la selvaggina che compie movimenti migratori.

Nessuna differenza è stabilita tra fauna (o selvaggina) stanziale e migratoria.

L'espressione "**in stato di naturale libertà**" (sempre art. 2) vuol dire che non è assoggettata all'uomo e vive in natura allo stato libero. Non rientrano tra le specie oggetto di tutela ai sensi della L. 157/92 gli animali domestici (coniglio, colombo, faraona, ecc.), cioè quelli che ritornano spontaneamente, anche se lasciati liberi, nei ricoveri loro apprestati dall'uomo; essi sono quindi soggetti ad un diritto di proprietà privata.

Patrimonio indisponibile dello Stato (art. 1) è una linea di pensiero già introdotta dalla precedente L. 968/77 che aveva abbandonato il concetto di fauna selvatica quale "*res nullis*" (la cosa che non appartiene a nessuno) secondo il vecchio concetto contenuto nel testo unico del 1939, per adottare quello di riconoscere alla fauna un proprietario - lo Stato appunto - che la tutela nell'interesse di tutti i cittadini per la sua rilevanza sociale.

La caccia è consentita solo come eccezione nell'osservanza di precisi limiti e con le restrizioni stabiliti dalla legge. La tutela della fauna è quindi la regola, il prelievo venatorio, un'eccezione.

L'attuale normativa (L. 157/92) estende a **tutta la fauna selvatica, il regime di protezione**, salvo per un limitato numero di specie "cacciabili", espressamente indicate, che possono essere cacciate nei tempi e modi previsti e che, al di fuori di quei tempi e di quei modi, ridiventano protette dalla legge.

Prima del 1977 le leggi vigenti elencavano le specie da proteggere, ora sono indicate le specie ammesse alla caccia.

Patrimonio indisponibile (art. 1) **indica** i beni destinati ad una funzione d'interesse pubblico e nel nostro caso la selvaggina è una risorsa naturale e rappresenta un elemento di gran valore estetico e culturale. L'indisponibilità non è riconoscibile dalla natura del bene, ma nel servizio pubblico al qual è destinato (sono beni indisponibili: le foreste, le cave, le cose d'interesse storico e archeologico, le navi da guerra, ecc.).

Il cacciatore-cittadino diventa proprietario di un bene indisponibile (che non vuol dire inalienabile) e quindi la selvaggina può essere, con particolari limitazioni, sottratta alla destinazione di bene d'interesse pubblico, ove la legge lo preveda. Al contrario, un atto illegittimo non fa acquisire la proprietà dell'animale abbattuto. Il cacciatore diviene proprietario della fauna selvatica abbattuta, solo se è stato compiuto un atto di caccia nel rispetto della legge.

La legge esclude dalla fauna selvatica alcuni piccoli mammiferi (art. 2, comma 2), tali mammiferi sono così privati di quella protezione totale o parziale accordata alla fauna selvatica. Sono le talpe, i ratti, i topi e le arvicole. Per l'uccisione o la cattura di tali specie non occorre quindi alcun'autorizzazione, è consentita in ogni momento e con i mezzi più idonei, salvo il rispetto della recente Ordinanza 18 dic. 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che detta norme sul divieto d'utilizzo e detenzione di esche o di bocconi avvelenati.

Il 4° comma dell'art. 1 della legge 157/92 fa esplicito richiamo al recepimento e all'attuazione di una serie di direttive comunitarie e di convenzioni internazionali in materia. **La direttiva n. 79/409 CEE: conservazione degli uccelli selvatici attraverso l'adozione delle misure necessarie per mantenere ed adeguare l'avifauna ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto degli aspetti economici e ricreativi.** In specifici allegati si trovano le specie selvatiche per le quali è necessario adottare misure di tutela degli habitat ovvero n'è consentita la caccia (elenchi modificati da due direttive: la n. 85/411 CEE dell'85 e la 91/244/CEE del 1991).

Inoltre la Convenzione di Parigi del 1950, resa esecutiva con legge dello Stato n. 812/78, stabilisce, tra l'altro, che tutti gli uccelli devono essere protetti durante il periodo di riproduzione e durante il percorso di ritorno verso i luoghi di nidificazione ed in particolar modo nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e luglio.

La convenzione di Berna del 79 tutela fauna e la flora ed il ripristino degli habitat, indica le specie d'animali (anfibi, rettili, uccelli e mammiferi) rigorosamente protette di cui è vietata la cattura, la detenzione e l'abbattimento e indica le specie d'animali di cui è consentito lo sfruttamento, purché condotto in modo tale da non comprometterne la sopravvivenza.

SPECIE PARTICOLARMENTE PROTETTE Tutta la fauna selvatica è tutelata perché patrimonio indisponibile dello Stato, ma alcune specie hanno una protezione rinforzata o speciale (trattandosi di specie vulnerabili o minacciate d'estinzione), esse sono:

a) mammiferi: lupo, sciacallo dorato, orso, martora, puzzola, lontra, gatto selvatico, lince, foca monaca, tutte le specie di cetacei, cervo sardo, camoscio d'Abruzzo;

b) uccelli: marangone minore, marangone dal ciuffo, tutte le specie di pellicani, tarabuso, tutte le specie di cicogne, spatola, mignattaio, fenicottero, cigno reale, cigno selvatico, volpoca, fischione turco, gobbo rugginoso, tutte le specie di rapaci diurni, pollo sultano, otarda, gallina prataiola, gru, piviere tortolino, avocetta, cavaliere d'Italia, occhione, pernice di mare, gabbiano corso, gabbiano roseo, gabbiano corallino, sterna zampenere, sterna maggiore, tutte le specie di rapaci notturni, ghiandaia marina, tutte le specie di picchi, gracchio corallino;

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate d'estinzione.

L'abbattimento di specie particolarmente protette è punito dall'art. 30 (Sanzioni penali) lettera b) con l'arresto o l'ammenda e la sospensione della licenza di caccia per un periodo da uno a tre anni; in casi di recidiva è prevista l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia.

Per chi abbatte, cattura o detiene esemplari d'orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo e muflone sardo si applica la lettera c) del predetto articolo 30, che prevede l'arresto, l'ammenda e la revoca della licenza di caccia e il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni; in caso di recidiva è prevista l'esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia.



In entrambi i casi, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia. In caso di condanna le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati (art. 28, comma 2).

DIVIETO DI UCCELLAGIONE All'art. 3 la legge dispone: E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma d'uccellazione e di cattura d'uccelli e di mammiferi selvatici, e il prelievo d'uova, nidi e piccoli nati".

Il divieto d'uccellazione va inteso come attività venatoria finalizzata alla cattura di volatili con reti o con mezzi che catturano qualsiasi uccello vi capita.

La pratica dell'uccellazione è punita con l'art. 30 lettera e), che prevede: l'arresto o l'ammenda, **la revoca della licenza** di caccia e il **divieto di rilascio per un periodo di dieci anni**; in caso di recidiva è prevista l'esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia. Gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria, procedono al sequestro della fauna selvatica e dei mezzi di caccia.

Fanno eccezione (perché non è uccellazione):

1) a scopo di studio da parte del personale qualificato;

- 2) per l'inanellamento degli uccelli a fini scientifici, organizzata e coordinata dall'I. N. F. S.);
- 3) le Province possono catturare uccelli da cedere a fini di richiamo, attraverso impianti della cui autorizzazione sono titolari loro stesse. L'autorizzazione è rilasciata dalle Regioni, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta nell'impianto, garantisce l'idoneità del personale e determina i periodi di funzionamento.

Oggetto di cattura per la cessione a fini di richiamo sono soltanto alcune delle specie cacciabili, e precisamente: **allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.**

Non figurano gli uccelli acquatici; infatti, la lettera g) dell'art. 21 ne vieta l'uso se non provengono da allevamenti.

Uccelli di altre specie che incappino nelle reti devono essere inanellati e immediatamente liberati. Da ricordare infine che è fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di dare notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E RICERCA AMBIENTALE

La L. 6 agosto 2008, n° 133 ha istituito l'**I.S.P.R.A.** che ha sostituito l'**I.N.F.S.** (Ist. Naz. Per la Fauna Selvatica), l'**A.P.A.T.** (Ag. Protezione Ambiente e Territorio) e l'**I.C.R.A.M.** (Ist. Centrale per la Ricerca scientifica tecnologica Applicata al Mare). Sia di seguito e sia nel resto del presente testo si parla di INFS, ebbene tutto **quanto riferito all'INFS ora è di pertinenza dell'I.S.P.R.A.** che è un organo scientifico e tecnico di consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province, è chiamato a dare pareri spesso obbligatori, anche se non sempre vincolanti, e con funzioni varie e non solo consultive. Esso ha il compito (art. 7, comma 3) di:

- censire la fauna e studiare la condizione delle singole specie;
- elaborare progetti d'intervento migliorativo per la fauna selvatica e l'ambiente;
- effettuare e coordinare l'attività d'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico;
- collaborare con gli organismi italiani e stranieri aventi analoghi compiti;
- controllare gli interventi faunistici operati dalle Regioni e Province autonome;
- esprimere i pareri tecnico- scientifici richiesti dallo Stato, Regioni e Province autonome.

COMITATO TECNICO FAUNISTICO VENATORIO NAZIONALE

È costituito presso il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste (ora Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali). Di durata quinquennale, costituito da 3 membri nominati dal Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, 3 dal Ministro dell'Ambiente, 3 dalle regioni, 3 dalle province, dal Direttore dell'INFS, un rappresentante per ogni associazione venatoria riconosciuta, 3 rappresentanti delle associazioni agricole, 4 rappresentanti delle associazioni ambientali e alcuni altri rappresentanti nominati da altre associazioni. Funge da organo consultivo.

Tre sono i casi in cui è richiesto il parere del Comitato: a) per la verifica dello stato di conformità della legge quadro e delle leggi regionali e provinciali agli atti della Comunità Europea; b) per l'aggiornamento dei massimali delle polizze assicurative per la responsabilità civile; c) per il riconoscimento delle Associazioni venatorie nazionali.

L'ESERCIZIO VENATORIO

La fauna selvatica è un bene da tutelare nell'interesse dell'intera comunità, la caccia rappresenta una eccezione alla norma, purché praticata nei limiti stabiliti dal Legislatore.

L'esercizio venatorio (art. 12) è:

1) Qualsiasi atto diretto all'abbattimento di selvaggina, mediante **ricerca o attesa,** secondo le modalità, i tempi e con i mezzi consentiti dalla legge.

2) Vagare o soffermarsi con armi o altri arnesi idonei alla caccia in attitudine di ricerca o di attesa della selvaggina per abbatteverla.

Quindi e in atteggiamento di caccia sia chi abbatte e sia chi si aggira con il fucile carico o altri arnesi per catturare selvaggina (reti, lacci, tagliole, trappole, vischio, ecc., ma anche chi cattura un leprotto con le mani o un fagiano con un bastone).

In conclusione è da ritenersi in attitudine di caccia chi, per gli arnesi che porta con sé e per il luogo dove si trova può far ragionevolmente supporre di stare per catturare un selvatico. Allo stesso modo di colui che sta predisponendo dei mezzi o degli arnesi per la cattura di selvaggina.

3) L'abbattimento (o la cattura) effettuato in ogni altro modo, salvo il caso fortuito (falciano un prato o guidando un'automobile) o per cause di forza maggiore (il selvatico investito dal guidatore per non mettere a repentaglio la vita propria e quella dei passeggeri). In questi casi la proprietà del selvatico rimane dello Stato, in quanto il passaggio di proprietà dallo Stato al cittadino può avvenire soltanto in caso di esercizio di caccia legittimo (cacciatore).

L'esercizio della caccia è consentito se non contrasta con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arreca danno all'agricoltura (art. 1 com. 2). Il cacciatore munito di licenza di caccia può entrare nel fondo altrui a scopo venatorio, senza che il proprietario del terreno possa impedirglielo, salvo che questo fondo non sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge (siamo allora in presenza del "Fondo chiuso") o vi siano colture in atto suscettibili di danno (art. 842 del Codice Civile). Il proprietario può sempre opporsi all'accesso nel proprio fondo nei confronti di chi non sia munito di licenza di caccia.

L'accesso ai fondi è subordinato a due condizioni:

- 1) che i fondi siano inclusi nel territorio agro- silvo-pastorale;
- 2) che dall'ente pianificatore sia corrisposto ai proprietari e ai conduttori un contributo.

I proprietari o i conduttori possono sottrarsi al vincolo (cioè alla caccia) chiudendo il fondo nei modi stabiliti dalla legge (o con ricorso motivato al presidente della giunta regionale all'inclusione dei fondi nel territorio cacciabile del piano fatinistico-venatorio). Il divieto è reso noto mediante l'applicazione di tabelle esenti da tasse, ma **nei fondi sottratti alla caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario, esercitare l'attività venatoria.**

La selvaggina appartiene a chi la abbatte e la cattura, naturalmente se sono state osservate le modalità fissate dalla legge.

DOCUMENTI NECESSARI PER ESERCITARE LA CACCIA

L'art. 12 comma 8 recita: L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto 18 anni e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente".

La Licenza di caccia ai sensi del 1° comma dell'art. 12, **è una concessione** che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla legge. Acquisisce una duplice valenza: **1) di autorizzazione di polizia** quanto all'uso delle armi; **2) concessione** di un prelievo controllato di un bene patrimoniale dello Stato (la fauna selvatica). Occorre aver compiuto 18 anni e aver superato un esame di abilitazione all'esercizio venatorio (una prova scritta a quiz ed una prova orale), presso la Provincia di residenza sulle seguenti materie: **1) legislazione** venatoria; **2) zoologia** applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento; **3) armi** e munizioni da caccia, loro uso e relativa legislazione; **4) tutela della natura** e principi di salvaguardia della produzione agricola; **5) norme di pronto soccorso.**

Alla domanda per sostenere la prova d'esame vanno allegati: il certificato di residenza; il certificato medico d'idoneità psico-fisica all'esercizio venatorio (in realtà servono due certificati, il primo del proprio medico di base, con questo certificato ci si reca da un medico legale per ottenere il certificato che va allegato alla richiesta); l'attestazione dell'avvenuto versamento della quota prevista a titolo di rimborso spese indirizzato alla provincia; l'idoneità al maneggio delle armi che consiste in una dichiarazione del Poligono di Tiro Nazionale oppure una fotocopia del congedo per chi ha fatto il militare.

L'esame è obbligatorio anche per il rinnovo in caso di revoca, purché siano trascorsi dieci anni dalla data del provvedimento adottato. Ottenuto l'attestato di abilitazione, la documentazione per il rilascio della licenza di caccia va inoltrata alla QUESTURA competente territorialmente (rilascio, rinnovo dopo i sei anni dalla data del rilascio, sospensione e revoca sono competenze del Questore).

La licenza di caccia è costituita dal: **1) libretto personale per licenza di porto di fucile con fotografia, generalità e connotati**, valido per 6 anni dal rilascio; **2) foglietto bollato**, che è **l'autorizzazione a portare il fucile per uso di caccia** a uno, due o tre colpi (ora tre).

Chi nell'arco dei sei anni di validità della licenza trasformi l'autorizzazione (tramite la Questura) da due a tre colpi o viceversa, si vedrà rilasciato un nuovo foglietto bollato con validità sino alla scadenza del precedente libretto personale. La dicitura apposta sul **foglietto bollato autorizza a portare il fucile per uso di caccia** e non più "anche per uso di caccia", quindi toglie alla licenza di caccia la possibilità di essere usata per difesa personale. Nel periodo di caccia chiusa è consentito al titolare della licenza di porto di fucile di trasportare l'arma, scarica, per giustificati motivi, come ad esempio, in viaggio nell'imminenza della caccia, per recarsi nei campi di tiro e per addestramento cinofilo, o per consegnare l'arma ad un'officina autorizzata per riparazioni o controlli di vario tipo. Nei periodi di caccia aperta agli interessati è consentito, per gli scopi a cui è finalizzata la licenza e per le altre attività connesse (di cui al paragrafo precedente), di portare il fucile anche all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere, purché l'arma sia scarica e in custodia.

3) ricevuta di versamento di conto corrente postale delle **tasse di concessione governativa**. Nei 5 anni successivi (quindi in totale 5+1), la licenza si rinnova tramite il versamento della tassa dovuta. Se il titolare della licenza non intenda esercitare la caccia per uno o più anni, è esonerato (non è obbligato) dal pagamento della tassa governativa, ma se poi nel corso dell'anno intende far uso della licenza o trasportare fuori dell'abitazione l'arma, deve corrispondere per lo stesso anno l'intera tassa.

Per esempio: licenza di caccia rilasciata il 10.8.06, nel 2007 non viene rinnovata; se il 5 gennaio del 2008 si effettua il pagamento della tassa, la validità del versamento cessa il 10 agosto dello stesso anno 2008 e non il 5 gennaio del 2009.

Ai sensi della legge n. 31 del 21.2.1990, art. 6, il porto di fucile per uso di caccia senza di pagamento della tassa annuale di conc. gov., non costituisce più reato, ma violazione amministrativa. Cosicché l'art. 31 della legge n. 157, lettera e), stabilisce una sanzione amministrativa di 308,00 € per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione viene nuovamente commessa, la sanzione è aumentata.

Incorre invece in un reato (porto abusivo d'armi), e quindi perseguibile penalmente, chiunque sia sorpreso a cacciare sprovvisto della licenza di caccia o con la stessa non in corso di validità (ovvero quando siano scaduti i sei anni dalla data di rilascio). Colui che, pur essendone munito, non esibisce la licenza di caccia, è punito (art. 31 lettera m) con la sanzione amministrativa di € 50,00. La sanzione si applica nel minimo (50,00) qualora il trasgressore esibisca il documento entro cinque giorni.

4) ricevuta di versamento di conto corrente postale **della tassa regionale** in base ai colpi. Tassa dovuta alla Regione di residenza soltanto da chi intenda praticare l'esercizio venatorio e il pagamento deve essere effettuato nello stesso giorno in cui si versa la tassa di concessione gov.

L'omesso pagamento della tassa è punito con la sanzione amministrativa da € 300,00.

Avvertenza per **il neo-cacciatore: dovrà farsi accompagnare**, durante l'esercizio venatorio praticato nei **12 mesi successivi alla data del primo rilascio**, da un altro cacciatore munito di licenza di caccia da almeno 3 anni (art. 32 della L 157/92, sanzione 50,00 €).


Pur avendo l'accompagnatore funzioni didattiche, non sussiste responsabilità da parte sua in caso di violazioni di legge di neo-cacciatore.

La Polizza assicurativa. Per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni per morte o invalidità permanente".

Per la violazione di quanto sopra disposto si applica (art. 31 lettera b); in caso di recidiva la sanzione amministrativa e sospensione per un anno della licenza di caccia. Si applica la sanzione amministrativa per chi, pur essendone munito, non esibisce la polizza di assicurazione. La sanzione è applicata nel minimo se l'interessato dimostra di essere in possesso entro cinque giorni dalla contestazione.

Tesserino venatorio Art. 12/12: Per l'esercizio dell'attività venatoria è necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le norme inerenti il calendario regionale, la forma di caccia praticata e l'ambito territoriale nel quale la si esercita. E' uno strumento di controllo del corretto esercizio della caccia poiché il cacciatore deve annotarvi in modo INDELEBILE il giorno di caccia e il numero di capi di selvaggina appena abbattuti. Il tesserino venatorio è predisposto annualmente dalla Regione, **è rilasciato dalla Provincia di residenza ed ha validità sull'intero territorio nazionale.** E' personale e non cedibile. L'unica possibilità di ottenere il duplicato durante la stagione venatoria può riguardare il deterioramento del documento o il suo smarrimento comprovato da preventiva denuncia.

A chi non effettua le prescritte annotazioni sul tesserino, viene comminata una sanzione amministrativa. (art. 31 lettera i, 154,00 €). Chi venga trovato, durante l'esercizio venatorio, sprovvisto del tesserino, pur essendone munito, è contravvenzionato (art. 31 lettera m, 50,00 €) con sanzione amministrativa. Il cacciatore ha l'obbligo, alla fine della stagione venatoria (**entro marzo**), di riconsegnare il tesserino venatorio alla Provincia che lo ha rilasciato. Chi non rispetta questo disposto viene punito con una sanzione amministrativa (50,00 €).



27 NOVEMBRE giovedì												<input type="radio"/> vagante			<input type="radio"/> appostamento		
ATC				CA		AFV		<input type="checkbox"/> PROV.									
						AATV		<input type="checkbox"/> PROV.									
SELVAGGINA MIGRATORIA																	
ALLODOLA																	
ALZAVOLA																	
BECCACCIA																	
BECCACCINO																	
CANAPIGLIA																	
CESENA																	
COBONE																	
COLOMBAC.																	
COMBATT.																	
CORNAC. G.																	
CORNAC. N.																	
FISCHIONE																	
FOLAGA																	
FRULLINO																	
GALLIN. D'AC.																	
GAZZA																	
GERMANO R.																	
GHIANDAIA																	
MARZAIOLA																	
MERLO																	
MESTOLONE																	
MORETTA																	
MORIGLIONE																	
PAVONCELLA																	
PORCIGLIONE																	
QUAGLIA																	
TORTORA																	
SELVAGGINA STANZIALE																	
										N° CAPI AFV		N° CAPI AATV					
CONIGLIO SELVATICO																	
FAGIANO																	
MINILEPRE																	
PERNICE ROSSA																	
STARNA																	
VOLPE																	
CAMOSCIO																	
CAPRIOLO																	
CERVO																	
CINGHIALE																	
COTURNICE																	
DAINO																	
FAGIANO DI MONTE																	
LEPRE BIANCA																	
LEPRE COMUNE																	
LEPRE SARDA																	
MUFLONE																	
PERNICE BIANCA																	
PERNICE SARDA																	

162

163

Totale abbattimenti nella regione di residenza		ALTRE SPECIE (prelievi "in deroga")	
ALLODOLA			
ALZAVOLA			
BECCACCIA			
BECCACCINO			
CANAPIGLIA			
CESENA			
COBONE			
COLOMBACCIO			
COMBATTENTE			
CORNACCHIA GRIGIA			
CORNACCHIA NERA			
FISCHIONE			
FOLAGA			
FRULLINO			
GALLINELLA D'ACQUA			
GAZZA		CAMOSCIO	
GERMANO REALE		CAPRIOLO	
GHIANDAIA		CERVO	
MARZAIOLA		CONIGLIO SELVATICO	
MERLO		COTURNICE	
MESTOLONE		DAINO	
MORETTA		FAGIANO	
MORIGLIONE		FAGIANO DI MONTE	
PAVONCELLA		LEPRE BIANCA	
PORCIGLIONE		LEPRE COMUNE	
QUAGLIA		MUFLONE	
TORTORA		PERNICE BIANCA	
TORDO BOTTACCIO		STARNA	
TORDO SASSELLO		VOLPE	

256

257

DETEZIONE E DENUNCIA DELLE ARMI

Per acquistare un fucile da caccia occorre essere muniti: a) della **licenza di porto di fucile** oppure: b) del **nulla osta** da parte del Questore.

L'art. 37 comma 2 dispone: **Il limite per la detenzione delle armi da caccia** di cui al sesto comma dell'art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come modificato dall'art. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85, e dall'art. della legge 21 febbraio 1990, n. 36, **è soppresso**".

E' inoltre consentita la detenzione di sei armi per uso sportivo (la qualifica di arma sportiva viene riconosciuta a richiesta del fabbricante dal Ministro degli Interni), **di tre armi comuni da sparo e fino a otto armi antiche** (oltre otto serve apposita licenza).

Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento.

Superare uno solo di questi limiti significa commettere reato. Il numero limite riguarda solo i detentori e non i locali ove le armi vengono detenute, ovvero nella stessa abitazione si possono detenere armi oltre i limiti suddetti, nel rispetto del numero concesso ad ogni singolo detentore.

Chi acquista un'arma da sparo è tenuto a fame immediata denuncia di detenzione all'Autorità di Pubblica Sicurezza indicando le generalità del denunciante e la sua residenza, ove l'arma viene detenuta, nonché le caratteristiche dell'arma (marca, calibro, numero di matricola, tipo della canna se liscia o rigata, se a 1, 2 o 3 colpi, a ripetizione o semiautomatica). Vanno inoltre indicate tutte le armi di cui il denunciante è in possesso e le eventuali cartucce a palla.

Qualora l'arma denunciata fosse ceduta o ereditata da altre persone o il denunciante cambiasse comune di residenza va immediatamente comunicato di nuovo all'autorità di P. S.

La mancata denuncia dell'arma o una denuncia tardiva comporta, oltre ad una sanzione amministrativa, la reclusione da mesi 8 a 5 anni, per detenzione abusiva di arma comune da sparo. Per le armi da caccia e sportive è da ritenersi lecito il temporaneo affidamento dell'arma ad altra persona, sempre che questa sia munita di licenza di porto di fucile. E' consentito il comodato d'uso (prestito) tra cacciatori.

Per quanto concerne arco o balestra (vietata per la caccia) è necessario informarsi presso la locale Autorità di P. S. poiché le varie Questure si comportano diversamente da zona a zona, non rientrano comunque tra le armi da sparo.

ACQUISTO E DETENZIONE DI MUNIZIONI Anche l'acquisto delle munizioni richiede il porto d'armi o il nulla osta del Questore.

1) PER LA DETENZIONE E IL TRASPORTO DI CARTUCCE A PALLINI (O PALLETTONI) :

a) fino a 1000 cartucce non occorre alcuna denuncia, purché si tratti di armi che il detentore è autorizzato a portare.

b) da 1000 a 1500 occorre far denuncia all'Autorità di P. S. competente territorialmente;

c) oltre le 1500 cartucce occorre apposita licenza del Prefetto, pena il reato di detenzione abusiva.

2) PER LA DETENZIONE DI CARTUCCE CARICATE A PALLA: qualunque sia il loro numero vanno denunciate all'Autorità di P. S., ma è possibile la detenzione con semplice denuncia solo fino a 1500, oltre serve una licenza.

3) PER LA DETENZIONE E IL TRASPORTO DEL MUNIZIONAMENTO SFUSO (INNESCHI, BOSSOLI INNESCATI, POLVERE DA SPARO): il munizionamento sfuso detenuto per il confezionamento delle cartucce in maniera artigianale non necessita di particolari formalità ad eccezione della polvere da sparo che non deve superare i 5 kg (attenzione nei 5 kg vanno conteggiate anche le cartucce già in possesso);

Ricapitolando:

<p>Cartucce a pallini Da 1 a 1000 basta il porto d'armi Da 1001 a 1500 occorre denunciarle Oltre 1500 serve la licenza del Prefetto</p>	<p>Cartucce a palla Da 1 a 1500 vanno denunciate Oltre 1500 serve la licenza del Prefetto</p>
--	--

TRASPORTO DELLE ARMI La licenza per il porto di fucile, sia per uso di caccia che per finalità sportive, autorizza il trasporto dell'arma comune da sparo (legalmente detenuta), a condizione che essa viaggi **scarica, smontata e riposta all'interno della custodia**. La legge non richiama l'esigenza di far accompagnare l'arma dalla denuncia presentata all'Autorità di P. S., ma è consigliabile farne una fotocopia e tenerla insieme all'arma.

Art. 21 lettera g): **vietato a chiunque portare all'interno dei centri abitati** e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di **armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia** (anche un carro agricolo, una bicicletta o un trattore). La norma risponde a principi

di tutela della pubblica incolumità e nello stesso tempo vuole tutelare la selvaggina, essendo noto come questa si allarmi alla vista dell'uomo, ma assai meno alla vista di un veicolo.

Il concetto di arma carica ha dato luogo a qualche dubbio per le armi lunghe semiautomatiche, la Corte di Cassazione ha ritenuto che sia da considerarsi carica l'arma quando contiene in sé il munizionamento, anche se per poter sparare si debbano compiere altre operazioni manuali.

Sempre l'art. 21: "**E vietato a chiunque cacciare sparando da veicoli a motore**, o da natanti o da aeromobili" (soltanto da veicoli a motore) pertanto, ove si spari da veicoli a trazione animale, sarà applicabile soltanto l'infrazione di cui alla lettera g). Se il veicolo è a motore sussisteranno ambedue le infrazioni di cui alla lettera g) e alla lettera i).

LA CUSTODIA DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI Deve essere assicurata con ogni diligenza, onde prevenire il furto o l'incauto uso da parte di minori di anni 18, di soggetti anche parzialmente incapaci, o di persone impediti al maneggio. Tali reati sono puniti con l'arresto fino a due anni; quando il fatto è commesso in luoghi per il tiro o in quelli in cui può svolgersi la caccia, la pena è l'ammenda. Avvisare l'autorità di P. S. in caso di furto e smarrimento di armi da sparo, nonché il rinvenimento delle stesse. Nb: le armi (salvo le armi da caccia, sportive o per uso scenico), non possono darsi né riceversi in locazione o in prestito. Sono escluse le parti di armi. Ne consegue che, durante l'esercizio venatorio, l'arma e le munizioni vanno poste sotto un controllo costante e rigoroso, così che lasciare il fucile incustodito a bordo di un'automobile o fuori della cascina è un reato. Entrando nei locali o luoghi pubblici di qualsiasi genere il fucile deve essere tenuto, oltre che scarico e in custodia, sotto il controllo continuo del cacciatore.

LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO VENATORIO

Il territorio italiano è sottoposto a regime di caccia programmata e l'esercizio venatorio è soggetto a limitazioni di tempo, luogo, numero capi e mezzi.

LIMITAZIONI DI TEMPO L'art. 18 comma 5 recita: Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a 3.

Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore escludendo i giorni di martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria non è consentito. Le Regioni, sentito l'I. N. F. S. e tenuto conto delle consuetudini locali, possono tuttavia regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla selvaggina migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre. La Regione Vento infatti consente in ottobre e novembre altre due uscite a integrazione, quindi 3 uscite vagante o appostamento + 2 solo appostamento.

Comma 7: "La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. Le regioni semplificano la vita ai cacciatori perché pubblicano annualmente un calendario che, tra le altre cose, prevede l'ora esatta d'inizio e fine giornata di caccia. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto. Non è corretto dire che la caccia è consentita da un'ora prima dell'alba, perché l'alba rappresenta un periodo, mentre il legislatore ha voluto fissare un orario ben preciso, la levata del sole.

Comma 4: "**Le regioni**, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, **pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno**, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria".

La stagione venatoria annuale prevede:

- a) apertura della caccia alla terza domenica di settembre;
- b) chiusura generale al 31 gennaio;
- c) facoltà alle Regioni di anticipare la caccia al 1° di settembre per alcune specie (ovviamente una pre-apertura comporterà anche una pre-chiusura).



Infrazioni alle limitazioni di tempo:

1) Art. 30 lettera a) (sanzione penale) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura, sospensione della licenza per un periodo da uno a tre anni e in caso di recidiva.

2) Art. 30 lettera b) (sanzione penale) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio (martedì e venerdì); in caso di recidiva è prevista la sospensione della licenza di caccia per un periodo da uno a tre anni.

Nei due casi previsti dall'art. 30 gli agenti che esercitano funzioni di p. g. procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con **esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati**. In caso di condanna le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3) Art. 31 lettera g) sanzione amministrativa per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti;

LIMITAZIONI DI LUOGO L'art. 842 del Codice Civile recita: Il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità".

L'art. 1 comma 2 della legge quadro n. 157/92 recita: "L'esercizio della caccia è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danni effettivi alle produzioni agricole".

FONDO CHIUSO: nasce dall'esigenza di tutelare la proprietà del cittadino che voglia impedire al cacciatore di entrare nel proprio terreno.

L'art. 15 comma 8 stabilisce che: "L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva **chiusura di altezza non inferiore a metri 1,20** o da **corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50** e la larghezza di almeno metri 3. I fondi chiusi **devono essere notificati ai competenti uffici regionali**. I proprietari o i conduttori dei fondi chiusi provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse. Non è necessario che la recinzione sia tutta dello stesso tipo ma le chiusure devono essere senza varchi. Il fondo è da considerarsi chiuso anche se la notifica alla Regione non è avvenuta. Le tabelle devono essere poste in maniera ed in numero tale da poter essere viste da terzi con sicurezza. **Nel fondo chiuso è vietato l'esercizio venatorio a tutti e quindi anche al proprietario o al conduttore, ma è anche vietato l'addestramento dei cani**. Eventuali prelievi possono essere fatti soltanto dalle Province. Chi esercita la caccia nel fondo chiuso è punito con una sanzione amministrativa.

TERRENI IN ATTUALITÀ DI COLTIVAZIONE. Art. 15 comma 7: L'esercizio venatorio è vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: **i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto**. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione d'altre colture specializzate o intensive".

Sono terreni in attualità di coltivazione:

- 1) i terreni con coltivazioni erbacee da seme;
- 2) i frutteti specializzati;
- 3) i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto;
- 4) i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais **per la produzione di seme** (quindi nel mais per la produzione di granella e per cerosa è possibile cacciare) fino alla data del raccolto.
- 5) i terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

Chi esercita la caccia nei terreni in attualità di coltivazione, oltre all'infrazione, può essere chiamato al risarcimento dei danni provocati al coltivatore del fondo agricolo. **Il divieto di caccia nei terreni in attualità di coltivazione è esteso anche al proprietario e al coltivatore del fondo.**

E' in contravvenzione chiunque pone tabelle di divieto abusivamente.

GIARDINI, PARCHI PUBBLICI E PRIVATI, PARCHI STORICI E ARCHEOLOGICI E TERRENI ADIBITI AD ATTIVITA SPORTIVE.

PARCHI NAZIONALI, PARCHI NATURALI REGIONALI istituiti con legge dello Stato, che contiene la normativa del vincolo. Il parco risponde all'esigenza di difesa della natura, alla sua conservazione e ad un'esigenza d'indagine scientifica.

Nei parchi naturali regionali la caccia è vietata conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali (legge 6 dicembre 1991, n. 394 sulle aree protette). L'art. 21/b L. 157/92: nei parchi naturali regionali costituiti prima alla legge 394/91, le Regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'art. 22 comma 6 della predetta legge entro il 1° gen. 95, che fissa il divieto di praticare l'attività venatoria in questi parchi salvo eventuali prelievi selettivi sotto la diretta sorveglianza dell'organismo di gestione e tramite personale dipendente o persona autorizzata.

RISERVE NATURALI (art. 21 lettera b)

OASI DI PROTEZIONE (art. 21 lettera c)

ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (art. 21 lettera c)

CENTRI PUBBLICI E PRIVATI DI RIPRODUZIONE DELLA FAUNA SELVATICA (art. 21 lettera e).

FORESTE DEMANIALI (art. 21 lettera c) ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.

ZONE MILITARI O MONUMENTI NAZIONALI (art. 21 lettera d) Sono individuate a giudizio insindacabile dell'Autorità Militare che dovrà segnalarle con tabelle indicanti il divieto.

SPECCHI D'ACQUA (art. 21 lettera s). Dove si eserciti l'industria della pesca e della piscicoltura e nei **CANALI** delle valli da pesca, quando il possessore le circonda con tabelle esenti da tasse.

AIE E CORTI (art. 21 lettera e) L'esercizio venatorio è vietato nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali in periodo d'utilizzazione agro-silvo-pastorale e nelle zone comprese nel raggio di **CENTO METRI** da **IMMOBILI, FABBRICATI e STABILI** adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a **CINQUANTA METRI** da **VIE di COMUNICAZIONE FERROVIARIA** e da **STRADE CARROZZABILI**, eccettuate le strade poderali ed interpoderali.



Lo sparo in direzione di...L'art. 21 lettera f) sancisce il "**divieto di sparare da distanza inferiore a 150 metri** con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima (distanza che intercorre tra il punto di sparo e il punto di caduta del proiettile al suolo) in caso d'uso d'altre armi (canna rigata), **in direzione d'immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto e sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo d'utilizzazione agro-silvo-pastorale**".



STRADA CARROZZABILE: s'intende quella via di comunicazione che è percorribile in ogni stagione da veicoli.

STRADA PODERALE serve normalmente un limitato numero di persone addette ad un podere e lì si ferma senza proseguire.

STRADA INTERPODERALE serve più poderi, ma che in ogni modo termina sempre senza sfociare in una strada di comunicazione.

Sulle vie di comunicazione è consentito quindi soltanto il transito con cane legato, il fucile scarico a spalla o smontato. In centro abitato il fucile, oltre che scarico, va anche portato in fodero.

TERRENO COPERTO DI NEVE (L'art. 21 lettera m) dispone: "È vietato cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate". Il termine "maggior parte di neve" significa constatare che nella zona in cui si trova il terreno è nella maggior parte coperto di neve per una ragione di tutela della selvaggina, giacché col terreno innevato è facilmente individuabile la traccia del selvatico; inoltre gli animali tendono a concentrarsi nelle zone prive di neve e ciò li rende più vulnerabili. E' limitata alla zona Alpi la facoltà prevista di cacciare col terreno coperto di neve.

STAGNI E SPECCHI D'ACQUA(L'art. 21 lettera n) recita: "E' vietato a chiunque cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume".

MACCHINE AGRICOLE (L'art. 21 comma 1) recita: "E' vietato a chiunque cacciare a distanza inferiore a 100 m da macchine operatrici agricole in funzione".

Infrazioni alle limitazioni di luogo:

1) art. 30 lettera d) (sanzione penale) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda, per chi caccia nei parchi, nelle riserve naturali, oasi, zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive; sospensione della licenza per un periodo da uno a tre anni e in caso di recidiva. E' inoltre previsto il **sequestro delle armi, della selvaggina e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati**, da parte degli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria. In caso di condanna le armi e i mezzi di caccia sono in ogni caso confiscati;

2) art. 31 lettera d) sanzione amministrativa per chi esercita la caccia senza autorizzazione all'interno delle A. f. v., nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; la sanzione è ridotta di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato. Si applica il provvedimento di sospensione della licenza di caccia per un anno in caso di recidiva;

3) art. 31 lettera e) sanzione amministrativa per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate;

4) art. 31 lettera f) sanzione amministrativa per chi esercita la caccia in un fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle Regioni per la protezione delle coltivazioni agricole.



LIMITAZIONE DI CAPI. Le Regioni, nel momento di approvare il calendario venatorio annuale (approvato dalla Giunta Regionale entro il 15 giugno sentito il parere dell'INFS e delle Province), devono indicare anche il numero di capi di fauna selvatica che è consentito prelevare in ciascuna giornata di caccia, perciò ogni cacciatore, secondo la zona di caccia prescelta all'inizio della stagione venatoria, saprà quali e quanti capi di selvaggina gli sarà consentito d'incarnierare.

LIMITAZIONE DI MEZZI. Tutti quegli arnesi strettamente diretti, anche se occasionalmente, all'uccisione o alla cattura della fauna selvatica.

L'art. 13 indica quali sono i mezzi consentiti.

I mezzi di caccia consentiti sono: **fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a**

caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché **l'uso dell'arco e del falco.**

I bossoli delle cartucce (tutti) devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo (solo per i ripetizione semiautomatica, quindi ripetizione meccanica come i pompa possono avere due cartucce nel serbatoio).

Sono vietate tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'art. 13. Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o ad altri gas compressi, così come le armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda. Sono vietati i lacci, le tagliole, le trappole, le reti, gli archetti o i congegni simili, i bocconi avvelenati. Possono esserlo anche il bastone, la falce o l'automobile se usati con l'intento di uccidere la selvaggina.

Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

FALCONNERIA Per questo tipo di caccia è usato un falco appositamente addestrato. Occorre avere la licenza di caccia, tesserino regionale e polizza d'assicurazione.

ARCO Anche per la caccia con l'arco occorre avere la licenza di caccia, del tesserino regionale e della polizza d'assicurazione. Giova ricordare che l'art. 21 lettera u) fa esplicito riferimento al divieto di usare la balestra.

MEZZI DI CACCIA IN ZONA ALPI L'art. 13 punto 4 recita "Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica, salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo". I semiautomatici possono contenere solo un colpo in serbatoio, mentre per i 12 a ripetizione semplice (pompa) non c'è questa limitazione ma non può in ogni modo contenere più di due colpi in serbatoio.

Ciò significa che in z. Alpi si può usare il fucile semiautomatico con munizione spezzata (o palla), purché si abbia un fermo inamovibile che limiti l'uso dei colpi a due, uno in canna ed uno nel serbatoio. Gli ungulati sono cacciabili solo con munizione a palla.

Ci si ricollega dunque a quanto indicato dall'art. 21 lettera u) "è fatto divieto di usare la munizione spezzata per la caccia agli ungulati, perché con la munizione spezzata si potrebbe correre il rischio di ferire l'animale, senza ucciderlo.

Nella zona faunistica delle Alpi i comprensori possono vietare la detenzione, il trasporto e l'uso dei fucili a canna rigata a palla unica nei periodi, nei giorni e negli orari in cui non è consentita la caccia agli ungulati, se non smontati e tenuti nella custodia. Nei giorni destinati alla caccia dell'altra selvaggina è vietare la detenzione e l'uso sul luogo di caccia di munizioni a palla unica o con pallini di calibro superiore ai 4 millimetri.

Uso di più fucili. In proposito la legge tace, ma proprio per questo non significa che ciò è vietato. Anzi, quanto non espressamente proibito è consentito.

I RICHIAMI

Richiami vivi. I richiami vivi di cattura di cui è consentito l'uso, sono elencati dal comma 4 dell'art. 4 e sono: **allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio.**

I **richiami vivi di cattura** sopra elencati possono essere utilizzati ad ogni cacciatore in **appostamento fisso** (titolare + due invitati) in n. di 10 unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di **40 unità**. Per i cacciatori che esercitano la caccia da **appostamento temporaneo** con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di **10 unità** (art. 5 comma 2).

Tutti i richiami, sia di cattura che d'allevamento, devono portare un anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali (art. 5 comma 7). La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da

sostituire (art. 5 comma 8). E' vietata la vendita d'uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria (art. 5 comma 9).

L'art. 21 ne fissa i relativi divieti: lettera p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti dall'art. 5 (sopra esposto): lettera q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici; lettera r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali.

Richiami acustici e visivi. Quanto all'uso dei richiami acustici sempre l'art. 21 lettera r) recita: **"È vietato USARE richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico con o senza amplificazione del suono"**.

La norma vieta pertanto l'USO (non è vietata la detenzione) dei richiami acustici, quelli, in altre parole, che riproducono il verso dell'uccello e che non funzionano manualmente.

Sono quindi consentiti (oltre la detenzione anche l'uso): fischietti o altri strumenti a bocca o a mano, perché riproducono il verso d'uccelli ma in modo manuale e **non** elettromeccanico o elettromagnetico; qualsiasi stampo di plastica; uccelli imbalsamati, purché di specie cacciabili; il cosiddetto "macaco" anche se a funzionamento meccanico, per esempio quello che muove le ali attraverso l'uso di una batteria; le girandole o giostrine, purché le specie raffigurate (se imbalsamate) siano cacciabili.

E' vietata la civetta "viva". Consentita se di plastica.

SPECIE CACCIABILI E PERIODI DI CACCIA

L'art. 18 comma 1) Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla **terza domenica di settembre al 31 dicembre**: quaglia, tortora (in Veneto vedi calendario), merlo (in Veneto vedi calendario), allodola, colino della Virginia (in Veneto vedi calendario), starna, pernice rossa (in Veneto esclusivamente nelle ATV e fino al 31 dicembre), pernice sarda (in Veneto vedi calendario), lepre comune (in Veneto si chiude a fine novembre), lepre sarda (in Veneto vedi calendario), coniglio selvatico (in Veneto si chiude a fine novembre), minilepre (in Veneto vedi calendario).

b) specie cacciabili dalla **terza domenica di settembre al 31 gennaio**: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, fagiano (in Veneto si chiude a fine dicembre in Atc e CA), germano reale, folaga, gallinella d'acqua, alzavola, canapiglia, porciglione, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, (moretta), beccaccino, colombaccio, frullino, beccaccia (in Veneto si chiude 31 dicembre), cornacchia nera (in Veneto vedi calendario), pavoncella, cornacchia grigia (in Veneto vedi calendario), ghiandaia (in Veneto vedi calendario), gazza (in Veneto vedi calendario), volpe.

c) specie cacciabili dal **1° ottobre al 30 novembre**: pernice bianca, fagiano di monte, francolino di monte (in Veneto vedi calendario), coturnice, camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone, con esclusione della popolazione sarda, lepre bianca.

d) specie cacciabili dal **1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio**: cinghiale (non in regione Veneto). Gli abbattimenti che sono operati sui cinghiali in Veneto, servono per eradicare la specie e sono attuati da personale autorizzato.

Comma 2 dell'art. 18: i termini d'apertura e chiusura possono essere modificati dalle regioni, previo parere dell'I. N. F. S., per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. I termini devono essere in ogni modo contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione d'adequati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati, in conformità a piani d'abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata cominciando dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Min. dell'Agr. e delle Foreste, d'intesa col Min. dell'Amb., sentito l'I.F.N.F.S., dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio. Ogni anno possono esserci variazioni.

Le regioni, sentito l'INFS, pubblicano ... entro il **15 giugno, il calendario regionale** e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e

3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

CONTROLLO DELLA FAUNA SELVATICA La norma prevista dall'art. 19 comma 1 attribuisce alle Regioni la possibilità di vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie dell'elenco di cui al 1° comma dell'art. 18 (condizioni ambientali, stagionali o climatiche, malattie, calamità, ecc.)

L'art. 19 comma 2 prevede che per la miglior gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari ecc, le Regioni provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo deve essere fatto con metodi selettivi ed ecologici, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Tuttavia, se l'Istituto dovesse verificare che i predetti metodi sono inefficaci, le Regioni possono autorizzare piani d'abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie delle province, che potranno avvalersi, sempre che siano muniti di licenza di caccia, dei proprietari o dei conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, e delle guardie forestali e delle guardie comunali se titolari di licenza di caccia.

I singoli cacciatori non possono quindi partecipare all'attuazione dei piani d'abbattimento. L'art. 19 comma 3 consente che questo avvenga solo nel Trentino-Alto Adige, se le province autonome di Trento e Bolzano ritenessero di avvalersi, per l'attuazione dei piani, di persone diverse da quelle (o in aggiunta a quelle) previste per le altre regioni italiane. Deve in ogni modo sempre trattarsi di persone munite di licenza di caccia.

MODI DI CACCIA VIETATI

I mezzi di caccia sono gli arnesi diretti all'uccisione o alla cattura del selvatico, i modi di caccia sono i sistemi o metodi che agevolano la pratica venatoria non procurando direttamente l'abbattimento del selvatico.

DIVIETI:

Caccia a rastrello in più di tre persone (esercitata da un gruppo di quattro o più persone allineate per setacciare una zona).

Utilizzare scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua (art. 21 lettera h).

Cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili. Anche l'art. 21 lettera g), vieta di portare armi da sparo cariche, anche se in posizione di sicurezza, a bordo di veicoli di qualunque genere.

Usare il segugio per la caccia al camoscio (art. 21 lettere ff).

Esercitare la caccia alla posta alla beccaccia e da appostamento sotto qualsiasi forma al beccaccino (art. 18 comma 8). È quindi vietato attendere la beccaccia durante l'ora precedente la levata del sole e dopo il tramonto (in questo caso scatta anche il divieto temporale).

La legge quadro fissa la sanzione per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili, e le Regioni determinano le sanzioni per le altre violazioni.

È vietato a chiunque prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica (salvo studio o ricerca, cattura temporanea e inanellamento).

È vietato commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico.

Vietato vendere a privati e detenere da parte di questi, reti da uccellazione.

Vietato produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica.

Vietato l'esercizio del tiro al volo su uccelli a partire dal gennaio 94 (ad eccezione per l'abbattimento nelle zone addestramento cani).

Vietato vendere, detenere per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica (escluse le seguenti specie: germano reale, pernice rossa, pernice di Sardegna, starna, fagiano, colombaccio).

Vietato il commercio d'esemplari vivi di specie d'avifauna selvatica nazionale non proveniente da allevamenti.

Vietato rimuovere, danneggiare o in ogni modo rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte (fermo restando l'art. 635 C. P.).

Vietato detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, eccezion fatta dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modi previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente abbattuta. La detenzione è regolata dalle Regioni.

LA VIGILANZA VENATORIA

Il cacciatore, trovato in possesso d'armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, deve sempre esibire la licenza di caccia, il tesserino venatorio, la polizza d'assicurazione e la cacciagione tutte le volte che gli agenti addetti alla vigilanza venatoria lo richiedono. La vigilanza venatoria è affidata:

Agli agenti dipendenti degli enti locali (Province), è riconosciuta la qualifica d'agenti di polizia giudiziaria e d'agenti di pubblica sicurezza. Non possono esercitare la caccia nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Redigono verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi e possono sequestrare le armi, la selvaggina ed i mezzi di caccia per le infrazioni che lo prevedono (con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati).

Alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale, alle quali è riconosciuta, ai sensi delle leggi di Pubblica Sicurezza, la qualifica di "guardia privata giurata", tramite decreto rilasciato dal Presidente della Provincia. Diventano pubblici ufficiali. E' vietata a loro la caccia durante l'esercizio delle funzioni e sono coordinati dalla Provincia. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa a cittadini in possesso di un attestato d'idoneità rilasciato dalle Regioni. Non sono agenti di polizia giudiziaria e non possono sequestrare.

Sono chiamati a svolgere funzioni di vigilanza venatoria anche gli **ufficiali, i sottufficiali, le guardie del Corpo Forestale dello Stato, le guardie dei parchi, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, le guardie giurate comunali, forestali e campestri, le guardie giurate private, le guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.**

IL TERRITORIO DI CACCIA

Tutto il territorio agro-silvo-pastorale è soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria che Province e Regioni sono chiamate ad attuare attraverso una destinazione diversa del territorio stesso. Tale pianificazione punta alla conservazione della fauna selvatica; si pone l'obiettivo della **densità ottimale** attraverso il miglioramento delle risorse dell'ambiente e la regolamentazione del prelievo venatorio. La L. n. 15/192 fissa l'obbligo di individuare all'interno del territorio agro-silvo-pastorale una quota da destinarsi alla protezione della fauna nella misura dal 20 al 30%, ridotta dal 10 al 20% per la zona delle Alpi (comprese le zone: fondi chiusi, oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale). Fanno parte del territorio utile alla caccia le aziende faunistico-venatorie e le aziende agro-turistico-venatorie. Dette aree, assieme a quelle destinate ai centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale (dove la caccia è vietata), possono raggiungere la percentuale massima del 15% della regione.

I PIANI FAUNISTICO VENATORI

Predisposti dalle Province come i piani di miglioramento ambientale e quelli d'immissione della fauna selvatica prevedono:

Oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

Zone di ripopolamento e cattura, per la riproduzione della fauna selvatica ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio.

Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale (azienda agricola singola), è vietata la caccia ma è consentito il prelievo;

Zone e i periodi per l'addestramento, l'allevamento e le gare di cani anche su fauna selvatica;
Criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica;

Criteri per la corresponsione degli incentivi ai proprietari o conduttori per la tutela ed il ripristino degli habitat, e l'incremento della fauna;

Identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

Alla Regione compete poi di coordinare i piani provinciali, accogliendo ed eventualmente correggendo le indicazioni dei piani stessi.

ISTITUTI PRIVATI	
<p>AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE</p> <p>Trattasi delle ex riserve di caccia. Le AFV.:</p> <ul style="list-style-type: none">- non devono perseguire fini di lucro e sono soggette a tassa di concessione regionale;- devono avere prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche, con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica;- la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio;- è vietato immettere o liberare fauna selvatica dopo il 31 agosto d'ogni anno (quindi si possono effettuare lanci in AFV dal 1° gennaio al 31 agosto).	<p>AGRI-TURISTICO-VENATORIE</p> <p>Si tratta d'impresе agricole, autorizzate dalle Regioni:</p> <ul style="list-style-type: none">- è possibile immettere e abbattere fauna selvatica "solo" d'allevamento;- scopo turistico nelle campagne a sostegno dell'agricoltura e integrazione dei redditi (obiettivo economico);- situate preferibilmente in zone di scarso rilievo faunistico;- la gestione programmata della caccia non si applica;- l'esercizio venatorio deve svolgersi secondo le regole della legge e del calendario;- non c'è limite di carniere;- addestramento cani: sempre.
<p>Entrambe le aziende hanno in comune il carattere privato. In Veneto, negli istituti privati, i capi vanno segnati a fine giornata di caccia. L'opzione non riguarda a chi caccia nelle aziende private.</p>	

ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI

Il territorio delle Alpi è geograficamente individuato in base alla presenza della tipica flora e fauna alpina (duplice finalità di proteggere la fauna e disciplinare la caccia), tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali nel rispetto dei principi di legge e accordi internazionali.

La z. Alpi è una zona faunistica a sé stante, ma è in ogni modo compresa nel territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia, ed il territorio alpino è suddiviso in comprensori (l'equivalente alpino degli A. t. c.), con un indice di densità venatoria rapportato al numero dei cacciatori residenti e il territorio disponibile. Spetta alle regioni determinare i confini della zona Alpi (su proposta delle province) e dettare le norme regolamentari.

RISARCIMENTO DEI DANNI

Per far fronte ai danni provocati dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, la Regione utilizza un fondo apposito, gestito da un comitato in cui sono presenti i rappresentanti delle organizzazioni profess. agricole e delle associaz. venatorie.

Quando a provocare dei danni sia il cacciatore, è lo stesso a dover risarcire il proprietario, come dispone il Codice Civile.

L'ATTIVITA VENATORIA

Schematicamente si possono distinguere i seguenti 3 sistemi di caccia (opzioni):

A) CACCIA VAGANTE IN ZONA ALPI.

B) CACCIA DA APPOSTAMENTO FISSO. Si costruisce un nascondiglio modificando lo stato naturale dei luoghi, con richiami vivi nella misura di 40 per cacciatore (massimo dieci per specie), se di cattura o numero illimitato se d'allevamento (tutti con documentazione ed anello).

La legge nazionale si limita a stabilire i criteri fondamentali. Le Regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi (rilasciati dalle province in numero non superiore a quelli dell'annata venatoria 1989-19909. L'autorizzazione può essere richiesta da chi n'era in possesso nel 89-90, o dagli ultrasessantenni nel rispetto d'alcune priorità.

Gli appostamenti fissi sono quelli con preparazione di sito, occupazione stabile del terreno e concessione di durata non inferiore all'annata venatoria. Sono tali anche le tine ancorate nelle paludi, negli stagni o sui margini di specchi d'acqua.

Non è consentito impiantare appostamenti fissi a distanza minore di 200 metri da zone in cui la caccia è vietata, ad eccezione dei fondi chiusi.

I titolari di appostamento possono uscire per un raggio di 200 metri per recuperare la selvaggina ferita, anche con l'ausilio del cane.

Ogni cacciatore non può essere titolare contemporaneamente di più di un'autorizzazione nella regione, ma è vietata la concessione in uso a fine di lucro. Non possono essere presenti per cacciare più di tre persone (titolare + due invitati, ma tutti con l'opzione per la caccia da appostamento). La legge nulla dice in merito al numero dei fucili nell'appostamento. L'autorizzazione annuale è rilasciata dal Presidente della Provincia (possesso della licenza e consenso del proprietario o del conduttore).

Per ogni appostamento devono essere versate le tasse di concessione regionale ed alla Provincia è dovuto un rimborso spese.

C) ALTRE FORME DI CACCIA

. Si pratica questa caccia ricercando la selvaggina sul territorio con o senza il cane. Non c'è limitazione di distanza da tenere da zone di divieto, purché non s'introduca in loro il cane o si spari a selvaggina che si trovi all'interno della zona di divieto. Appartiene a questa "opzione" di caccia anche la: **caccia da appostamento temporaneo**. Attendere un selvatico nascondendosi dietro un ostacolo naturale, o un piccolo appostamento smontabile che deve essere rimosso a fine giornata, anche con l'uso di richiami vivi consentiti, nella misura di dieci per cacciatore, di cattura, o numero illimitato se di allevamento. Tutti i richiami devono essere accompagnati dalla documentazione ed avere un anello inamovibile.

Attenzione però, se un cacciatore ha segnato sul tesserino l'uscita per appostamento, non può vagare fuori del capanno per ricercare la selvaggina.

LA GESTIONE PROGRAMMATA DELLA CACCIA

Gli articoli 14 e 15 della legge 157/92 disciplinano la gestione programmata della caccia sul territorio non riservato alla protezione della fauna o alla gestione privata della caccia. Questo territorio è ripartito in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali. Il territorio della z. Alpi è ripartito in comprensori che sostituiscono i precedenti istituti.

Alla Regione è affidato il ruolo di coordinamento dei piani provinciali (art. 10 comma 10).

Come già detto, il piano regionale suddivide il territorio in tre zone: una parte (tra il 20 e il 30%) da riservare alla protezione della fauna; una parte (massimo del 15%) da riservare alla gestione privata e il rimanente alla gestione programmata della caccia.

Nel territorio compreso nella zona Alpi il territorio protetto è compreso tra il 10 e il 20%.

Fin qui la pianificazione del territorio. La distribuzione dei cacciatori fra i vari ambiti territoriali di caccia attiene invece alla caccia programmata.

La chiave della programmazione è l'**indice di densità venatoria minima**, ovvero il rapporto fra il numero dei cacciatori (comprensivo del numero dei titolari d'appostamento fisso) e il territorio nazionale.

Questo livello minimo di densità dei cacciatori per ettaro è fissato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste ogni cinque anni ed essendo a carattere nazionale è destinato ad uniformare la pressione venatoria sul territorio e a riequilibrarne le differenze fra regione e regione.

Quando si dice che l'indice deve essere minimo s'intende che al di sotto di lui non si può andare, cosicché regioni a bassa pressione venatoria potranno (dovranno) ospitare i cacciatori esuberanti in altre regioni (esclusa la z. Alpi, che ha un indice calcolato con lo stesso criterio: numero complessivo di cacciatori residenti diviso per il territorio alpino).

Ogni cacciatore ha diritto d'accesso ad un ambito territoriale di caccia situato nella regione di residenza, ma può accedere anche ad altri ambiti, se c'è capienza ed i relativi organi lo accolgono.

La scelta della forma di caccia (art. 12 comma 5, da comunicare alla Provincia entro il 30 novembre): 1) vagante in z. Alpi; 2) appostamento fisso; 3) l'insieme delle altre forme praticate sul restante territorio destinato alla caccia programmata. Non occorre comunicare ogni anno se non si intendono effettuare variazioni.

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (A. T. C.) E COMPENSORI ALPINI

Gli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e i compensori alpini rappresentano i principali istituti di gestione faunistico-venatoria previsti dalla legge e la loro realizzazione sul territorio non sottoposto a regime di protezione o di caccia privata costituisce uno degli elementi fondamentali della riforma. Attraverso tali istituti si realizza la volontà del Legislatore di programmare l'attività venatoria in accordo con i principi di conservazione della fauna ed in un'ottica d'armonizzazione degli interessi di diverse categorie di cittadini.

Da una situazione precedente in cui il prelievo venatorio era regolamentato sulla maggior parte del territorio dal cosiddetto regime di "caccia controllata", si passa dunque ad una condizione che, almeno sul piano dei principi e delle norme generali, dovrebbe assicurare la realizzazione di due condizioni fondamentali: la presenza predeterminata dei cacciatori in unità territoriali di gestione ed il prelievo programmato e commisurato alle risorse faunistiche.

L'Ambito territoriale di caccia è fondamentalmente un istituto di gestione faunistico-venatoria con compiti di programmazione limitati alle attività che si svolgono all'interno del territorio di propria competenza. La pianificazione e la programmazione generale del territorio sono affidati alle Regioni e alle Province; queste ultime inoltre sono i soggetti primari cui spetta direttamente la gestione d'altri istituti previsti dalla legge, quali le Oasi di protezione, le Zone di ripopolamento e cattura e i Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale. Le Amministrazioni Provinciali hanno inoltre la funzione d'organismi di controllo sull'operato degli istituti a gestione privata.

La legge definisce come, **sub-provinciali le dimensioni degli Ambiti** territoriali di caccia, indicando quindi un limite d'estensione massimo (almeno due ATC per provincia), ma non un limite minimo; è dunque lasciata ampia facoltà decisionale in tal senso alle Regioni.

ADDESTRAMENTO CANI (art. 18 L. R. 50/53)

In Regione Veneto, i cani da caccia possono essere addestrati, al di fuori degli appositi campi d'addestramento (che possono essere con o senza sparo), dalla 3^a domenica d'agosto alla 2^a di settembre dalle 06,00 alle 11,00 e dalle 16,00 alle 20,00, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, stoppie, prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dallo sfalcio. La richiamata legge non dispone limitazioni nel numero di cani in addestramento, non richiede l'iscrizione all'Atc e nemmeno la licenza di caccia. L'addestramento durante il periodo di caccia non è previsto, **ma in ogni caso** va rispettata la normativa sulla caccia (segnare l'uscita e fucile in spalla). Nei campi d'addestramento cani con sparo, occorre la licenza rinnovata, l'assicurazione valida e si può abbattere solo fauna d'allevamento.

Ricapitolando: APPOSTAMENTI	
Appostamento temporaneo	Appostamento fisso
<p>Non serve l'opzione della forma di caccia per appostamento fisso in quanto è considerata "alte forme di caccia".</p> <p>Gli appostamenti non necessitano di concessione dalla Provincia e tanto meno d'autorizzazione del proprietario del fondo in quanto sono provvisori e vanno tolti a fine giornata.</p> <p>Il cacciatore posizionando l'appostamento temporaneo in un luogo non acquista alcun diritto per i giorni a seguire "chi primo arriva si prende il posto".</p> <p>Se si segna sul tesserino caccia da appostamento, il cacciatore non può uscire dal capanno per "ribattere" la selvaggina attorno al capanno, poiché in questo caso farebbe caccia vagante. Del resto, nulla vieta ad un cacciatore di segnare sul tesserino caccia vagante e di posizionarsi in un appostamento temporaneo. In questo caso può anche uscire dal capanno per "ribattere".</p> <p>Nella Regione Veneto, per due mesi (ott. e nov.) oltre alle tre uscite a vagante è possibile effettuare altre due solo da appostamento, significa che un appassionato di migratoria potrà stare in capanno 5 giornate, due da appostamento e 3 alla vagante, quindi con possibilità di uscire per "ribattere".</p> <p>Nell'appostamento temporaneo possono accedere cacciatori (altre forme di caccia) senza limite di numero.</p> <p>Richiami vivi di cattura consentiti: dieci per cacciatore in capanno.</p>	<p>Serve l'opzione della forma di caccia per appostamento fisso CON richiami vivi.</p> <p>Nell'appostamento fisso senza richiami vivi (stampi) non serve l'opzione.</p> <p>Necessita di concessione dalla Provincia e autorizzazione del proprietario del fondo.</p> <p>L'appostamento fisso diventa un luogo esclusivo per la caccia, gli altri cacciatori devono tenersi a distanza di 200 metri (tabelle).</p> <p>Si segna sul tesserino caccia da appostamento, il cacciatore non può uscire dal capanno per "ribattere" la selvaggina attorno al capanno, poiché in questo caso farebbe caccia vagante.</p> <p>Nella Regione Veneto, per due mesi (ott. e nov.) oltre alle tre uscite a vagante (o appostamento) è possibile effettuare altre due solo da appostamento, significa che un appassionato di migratoria potrà stare in capanno fisso 5 giornate.</p> <p>Nell'appostamento fisso possono accedere solo cacciatori che hanno l'opzione "appostamento fisso" nel limite di due ospiti più il titolare dell'appostamento.</p> <p>Richiami vivi di cattura consentiti: 40 per cacciatore in capanno fisso (massimo 10 per specie).</p> <p>Avendo l'opzione appostamento fisso, il cacciatore può andare a caccia vagante solo nelle ATV e AFV (istituti Privati).</p> <p>Non sono considerati appostamenti fissi i palchi per la caccia ai colombacci e le altane per gli ungulati.</p> <p>Il cacciatore in appostamento fisso può recuperare la selvaggina abbattuta per un raggio di 200 mt anche col cane.</p> <p>In appostamento fisso possono essere abbattuti capi di stanziale nelle tre giornate dedicate a "altre forme di caccia". Gli altri due giorni "integrativi" possono essere abbattuti solo migratori (art. 16 L. R 50/93).</p> <p>L'appostamento fisso non può essere posizionato a meno di 250 mt da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le oasi di protezione; - le zone di ripopolamento e cattura; - i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale; - i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale; - ATV, AFV (VEDI art. 16 L. 157/92).
<p>Richiami vivi d'allevamento consentiti: senza limite numerico.</p> <p>La migratoria va segnata sul tesserino regionale non appena incarnierata. La stanziale, non appena abbattuta. Eventuale selvaggina "in deroga" va segnata a fine giornata (2008/2009). Nessun limite al numero delle armi in appostamento. I bossoli vanno sempre TUTTI raccolti.</p> <p>Vietati i richiami a funzionamento acustico elettromeccanico o elettronico.</p> <p>Consentiti fischiotti o giostre solo a funzionamento meccanico.</p> <p>Consentiti richiami "stampi" di plastica o uccelli cacciabili imbalsamati.</p>	